



# COMUNE DI MACUGNAGA

PROVINCIA DI VB

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2

### OGGETTO:

**REVOCA C.C. N. 6 DEL 23.02.2012 - APPROVAZIONE NUOVO  
REGOLAMENTO PRATICA SPORTIVA ELISKI NEL COMUNE DI  
MACUGNAGA. ESEC. IMM.**

L'anno duemilaquattordici addì ventitre del mese di gennaio alle ore diciotto e minuti trentotto nella sala delle adunanze consiliari, in Piazza Municipio n. 1 convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CORSI STEFANO - Presidente	Sì
2. SCHRANZ MARIAROBERTA - Consigliere	Sì
3. TOMOLA MAURO - Consigliere	No
4. SCHRANZ PAOLO - Consigliere	Sì
5. IACCHINI KATIA - Consigliere	Sì
6. HOR COSTANTINO ITALO - Consigliere	Sì
7. BALMETTI SIMONE - Consigliere	Sì
8. BOLDINI GIOVANNA - Consigliere	Sì
9. MARONE ROBERTO - Consigliere	Sì
10. BETTOLI FAUSTO - Consigliere	Sì
Totale Presenti: 9	
Totale Assenti: 1	

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale DEL PINTO FRANCESCO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risultano Assenti giustificati i Sigg:

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CORSI STEFANO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco dichiara aperta la seduta ed introduce l'oggetto della proposta e ne illustra gli aspetti tecnici;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso :**

-che la pratica dell'Eliski è una tipologia di sci "free ride" che richiede l'impiego di un elicottero che deposita gli sciatori sulla cima di percorsi appositamente individuati da dove ha inizio la discesa;

-che per quanto riguarda la Regione Piemonte, si riscontra una assenza di una disciplina normativa in materia di Eliski;

- che codesto Consiglio comunale ha approvato , con propria Deliberazione n. 6 del 23.02.2012, un regolamento atto a disciplinare lo svolgimento di tale pratica sportiva sul territorio del Comune di Macugnaga;

- che in data 20 marzo 2013 il Comune di Macugnaga (prot. n. 4447/DB10.16) ha inoltrato al Settore Aree naturali protette, istanza per l'attivazione della procedura di Valutazione d'Incidenza inerente la pratica dell'eliski così come previsto nel regolamento sopra menzionato;

-che, con nota prot. n. 6904/DB10.16 del 14 maggio 2013, il Settore Aree naturali protette ha inoltrato a codesto Comune( proponente) una richiesta di integrazioni, segnalando nel contempo la necessità che la documentazione in oggetto venisse trasmessa anche all'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia per le opportune valutazioni in merito all'incidenza dell'attività di eliski sul limitrofo SIC IT1120028 "Alta Val Sesia" (sostanzialmente sovrapposto al territorio del Parco dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Valle Strona), di cui l'Ente citato è gestore delegato in base alla D.G.R. n. 36- 13220 dell' 8 febbraio 2010;

-che il Comune di Macugnaga, con comunicazione prot. n. 4899 del 21 ottobre 2013, ha segnalato l'avvenuta trasmissione della documentazione all'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia;

**Rilevata** la necessità di procedere, per quanto di competenza, ad una corretta regolamentazione della suddetta attività, al fine della salvaguardia ambientale, dell'organizzazione del servizio e per un corretto sviluppo turistico;

**Richiamata** integralmente la Determina Dirigenziale 22 novembre 2013, n. 492 (REGIONE PIEMONTE BU3 16/01/2014 Codice DB1016), con la quale , ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i e della l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i. , il Dirigente del Settore Aree naturali protette ha espresso, rispetto all'attività di eliski proposta dal Comune di Macugnaga, giudizio positivo di Valutazione d'Incidenza, con riferimento al periodo 2013 – 2018, con esclusione dei voli panoramici estivi;

**Evidenziato** che il giudizio positivo summenzionato è condizionato al rispetto delle prescrizioni contenute nella D.D. 492/2013 , le quali sono state riversate all'interno della bozza regolamentare che si pone in approvazione;

Richiamata integralmente , con le modifiche apportate , la Determinazione Dirigenziale dell' Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia n. 146 del 9 dicembre 2013;

**Rilevata**, pertanto, la necessità di provvedere alla revoca del precedente Regolamento ed alla approvazione di idoneo strumento regolamentare di autorizzazione nel territorio comunale, della attività eliski, opportunamente coordinato con il provvedimento di approvazione della valutazione di incidenza di cui alla D.D. 22 novembre 2013, n. 492 (BUR 16/01/2014), della Direzione regionale ambiente Settore aree protette, che ivi si richiama integralmente ;

**Ritenuto** opportuno procedere mediante individuazione del gestore che opererà in ogni caso nel rispetto delle disposizioni indicate dal presente Regolamento e dalla D.D. 22 novembre 2013, n. 492 (BUR 16/01/2014) e suoi allegati;

**Ravvisata** , pertanto, l'opportunità che il soggetto gestore individuato in via sperimentale dovrà mettere a disposizione al Comune di Macugnaga i dati di monitoraggio previsti dal provvedimento regionale sopra richiamato, entro il primo settembre 2014 allo scopo di trasmetterli all'Ente richiedente. Analogamente e per le stagioni successive alla prima competerà in via esclusiva al gestore, senza spese per il Comune di Macugnaga, l'onere della raccolta ed elaborazione dei dati di monitoraggio richiesti dal provvedimento regionale;

**Ritenuto** che la pratica dell'eliski opportunamente regolamentata , permetterebbe di avviare una fase di sperimentazione utile a raccogliere elementi di valutazione in ordine alla valutazione degli impatti e delle opportunità di sviluppo locale, stante la vocazione turistica di Macugnaga ;

**Evidenziato** che l'attività di eliski sarà gestita in via sperimentale, per la stagione febbraio-aprile 2014, previa sottoscrizione di idonea Convenzione, alla cui stipula si delega la Giunta Comunale e che per le stagioni successive alla prima si procederà mediante individuazione del gestore secondo quanto previsto dalle normative di settore applicabili.

**Considerato** il Comune è ente che riveste finalità di carattere generale;

**Ritenuto** , per quanto di competenza, di condizionare l'autorizzazione oggetto della presente Deliberazione al rispetto della L. 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s. m. i. , e del Piano di *zonizzazione acustica* del Comune di Macugnaga, il quale prevede la necessità di autorizzazione acustica in deroga per emissioni superiori a 65dB;

**Visto** il D. L.gs. n. 267/2000;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Vista** la legge 289/2002;

**Visto** il del DPR 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

**Vista** la bozza di Regolamento, composta da n. 11 articoli, allegata alla presente deliberazione;

**Visto** il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n.267/2000;

**Dato atto** che si prescinde dall'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto la presente proposta non comporta riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico-finanziaria;

Tanto sopra premesso,

Con 9 (nove) voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai 9 (nove) Consiglieri presenti e votanti all'unanimità;

### **DELIBERA**

1. **Di approvare** integralmente le premesse sopra riportate, a formare parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento;
2. **Di approvare** il regolamento per l'autorizzazione dell'attività di eliski nel territorio del Comune di Macugnaga , nel testo composto da n. 11 articoli, che viene allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, e che sostituisce integralmente il contenuto della deliberazione di consiglio comunale n. 6 del 23/02/2012, che si intende pertanto revocata;
3. **Di demandare** alla Giunta Comunale la valutazione in ordine alle modalità di affidamento ed ogni altro adempimento finalizzato all'affidamento della gestione nel rispetto del regolamento e della normativa vigente, ivi compresa D.D. 22 novembre 2013, n. 492 (BUR 16/01/2014) e suoi allegati;
4. **Di subordinare** , per quanto di competenza, l'autorizzazione oggetto della presente Deliberazione al rispetto della L. 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s. m.i. , e del Piano di *zonizzazione acustica* del Comune di Macugnaga, il quale prevede la necessità di autorizzazione acustica in deroga per emissioni superiori a 65dB, relativamente agli immobili che dovessero essere incisi dalla vicinanza con aree di decollo/atterraggio;
5. **Di dare atto** che restano comunque salve superiori determinazioni di organi preposti alla tutela ambientale e del paesaggio.
6. Di dichiarare con separata votazione, con voti FAVOREVOLI N. 9 (nove), espressi in forma palese dai n. 9 (nove) consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Oggetto: Nuovo Regolamento della Pratica Sportiva dell'eliski nel Comune di Macugnaga.

### **Art.1**

L'attività eliski è autorizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento, già adottato con D.C.C. n.6 del 23/02/2012, modificato e coordinato con il provvedimento di approvazione della valutazione di incidenza di cui alla D.D. 22 novembre 2013, n. 492 (BUR 16/01/2014), della Direzione regionale ambiente Settore aree protette.

### **Art.2**

Il Consiglio Comunale, con l'approvazione del presente Regolamento, autorizza all'uso delle elisuperfici (località / piazzole) site nel territorio comunale, il sorvolo delle stesse e lo svolgimento dell'attività eliski, per quanto di competenza, secondo quanto indicato negli articoli che seguono.

### **Art.3**

Il periodo temporale durante il quale è autorizzata l'attività di eliski è previsto dal 15 dicembre al 30 aprile dell'anno successivo, con esclusione della zona della Val Quarazza, piazzole 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 9 che potranno essere utilizzate per l'attività di eliski esclusivamente dal 15 dicembre alla fine febbraio per motivi di tutela ambientale. I voli potranno iniziare solo dalle ore 9:00 locali alle ore 15.00 locali. Periodi e orari differenti potranno essere autorizzati per iscritto solo dal comune di Macugnaga nel rispetto delle prescrizioni ambientali impartite dai competenti organi.

Il numero di voli massimi giornalieri nel periodo dal 15 dicembre a fine febbraio è di venti voli (n. 20), dal primo di marzo al 30 di aprile è di quindici voli (n. 15) giornalieri, sulla base delle tempistiche di dettaglio previste negli articoli che seguono.

Si rimanda all'art.10 per l'esatta definizione del numero massimo di giornate e di voli, ed in ogni caso ci si dovrà assolutamente attenere a quanto stabilito dalla D.D. 22 novembre 2013, n. 492 (BUR 16/01/2014), della Direzione regionale ambiente Settore aree protette.

### **Art.4**

Il gestore opererà in ogni caso nel rispetto delle disposizioni indicate dal presente Regolamento e soprattutto dalla D.D. 22 novembre 2013, n. 492 (BUR 16/01/2014) e suoi allegati. Il gestore dovrà mettere a disposizione al Comune di Macugnaga i dati, il materiale fotografico e tutto quanto previsto per il monitoraggio così come esplicito dalla DD 492 del 22.11.2013 ed in modo particolare ma non esclusivo al capoverso 10, entro il primo settembre di ogni anno, allo scopo di trasmetterli all'Ente richiedente, così come esplicito nella Determina regionale di cui sopra.

### **Art.5**

Di seguito vengono indicate le coordinate GPS e località (piazzole) utilizzabili dai vettori previa autorizzazione scritta del gestore:

Lista Coordinate Gps e Località':

1. Passo del Turlo	45° 54' 21.89" N	7° 57' 10.90" E
2. Colle della Bottigia	45° 55' 3.89" N	7° 59' 52.65" E
3. Ghiacciaio Quarazza	45° 55' 28.00" N	7° 55' 43.20" E
4. Piccolo altare	45° 54' 19.05" N	7° 58' 27.10" E
5. Quarazzola	45° 55' 37.05" N	8° 00' 40.55" E
5a. Quarazzola Alpeggio	45° 56' 20.41" N	7° 59' 11.79" E
6. Alpe Piana	45° 55' 20.10" N	7° 58' 7.50" E
7. Lago delle Fate	45° 57' 9.30" N	7° 59' 5.05" E
8. Colle delle Locce	45° 55' 28.77" N	7° 54' 49.28" E
9. Grober	45° 55' 22.58" N	7° 55' 24.21" E
10. Alpe Pedriola	45° 57' 9.60" N	7° 55' 5.61" E
11. Pizzo Nero	45° 56' 48.10" N	7° 57' 7.90" E
12. Canalone Chiovenda	45° 56' 36.20" N	7° 56' 19.83" E
13. Pizzo Bianco	45° 56' 14.29" N	7° 56' 27.11" E
13a. Rosareccio	45° 57' 23.61" N	7° 56' 31.96" E
14. Isolotto Castelfranco	45° 58' 11.70" N	7° 53' 20.73" E
15. Rifugio Marinelli	45° 56' 42.50" N	7° 53' 25.55" E
15a. Sopra rifugio Marinelli	45° 56' 38.25" N	7° 52' 56.66" E
16. Ghiacciaio Fillar	45° 58' 11.71" N	7° 53' 23.60" E
17. Ghiacciaio Belvedere	45° 57' 31.00" N	7° 54' 30.81" E
18. Rifugio Sella	45° 59' 16.10" N	7° 54' 47.10" E

19. Corno Rosso	45° 59' 40.20" N	7° 56' 42.10" E
20. Ghiacciaio Roffel	45° 59' 42.11" N	7° 55' 27.34" E
21. Monte Moro	45° 59' 43.80" N	7° 59' 8.80" E *
22. Hinderbalmo	45° 58' 29.31" N	7° 56' 15.80" E
23. Colle Gnifetti	45° 55' 42.10" N	7° 52' 30.20" E
24. Silbersattel	45° 56' 16.41" N	7° 52' 7.90" E
25. Punta Castelfranco	45° 58' 23.20" N	7° 52' 43.71" E
26. Cima Jazzi	45° 58' 55.90" N	7° 53' 45.22" E
27. Schwarzerberghorn	45° 59' 39.30" N	7° 54' 24.40" E
28. Punta Roffel	45° 59' 45.35" N	7° 54' 48.20" E
29. Belvedere	45° 57' 56.20" N	7° 55' 12.20" E
30. Eliporto Pecetto	45° 58' 17.20" N	7° 56' 40.28" E
31. Val Moriana	45° 56' 05.30" N	8° 02' 11.30" E
32. Alpetto Moriana	45° 56' 49.95" N	8° 01' 22.31" E
33. Campo da calcio Testa	45° 57' 41.50" N	7° 59' 15.21" E

(\* solo per emergenza autorizzata dal Comune e con le procedure previste da D.D. 22 novembre 2013, n. 492 (BUR 16/01/2014) e suoi allegati;

Si specifica che, per quanto riguarda le piazzole **1, 2, 4, 5, 8 e 9**, poste a confine con la Val Sesia, l'attività sciistica potrà essere intrapresa esclusivamente sul territorio di Macugnaga; è pertanto proibito scendere con gli sci sul territorio Valsesiano.

Per le piazzole numero **1, 8 e 13** si dovrà seguire scrupolosamente quanto previsto nella relazione di incidenza e in particolar modo, le manovre al di sotto dei 1000 piedi dal suolo di decollo e atterraggio dovranno essere eseguite all'interno del comune di Macugnaga

Il Comune si riserva il diritto, in ogni momento, di identificare nuove coordinate GPS e località di riferimento e di sostituire o di incrementare quelle sopra indicate sottoponendole ad analogo procedimento autorizzativo.

Costituiscono prescrizioni imperative gravanti sulle aree eliski del comune di Macugnaga la relazione di incidenza, la direttiva 92/43 CEE., la D.C.C. n° 6 del 23 febbraio 2012 e n° 11 del 28 marzo 2012, e la determinazione numero 492 del 22 novembre 2013 della Regione Piemonte, direzione ambiente settore aree protette, fatte salve eventuali e future modifiche del presente da autorizzarsi nelle forme di legge.

## **Art. 6**

Le piazzole indicate al precedente art. 5 e numerate con **30 e 33** costituiscono i punti di imbarco dei fruitori del servizio eliski per il trasporto in quota.

Le piazzole indicate al precedente art. 5 e numerate con **2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 15a, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 31** costituiscono i punti di arrivo in quota dei fruitori del servizio eliski;

Le piazzole indicate al precedente art. 5 e numerate con **5a, 6, 7, 10, 13a, 17, 22, 29, 30 e 32** sono i punti di ripresa in quota dei fruitori del servizio eliski.

Le elisuperfici occasionali individuate al precedente art.5 potranno essere individuate dal comandante dell'aeromobile per un raggio massimo di 150 metri dalle coordinate GPS sopra indicate, sempre e comunque entro i confini territoriali comunali, rilevabili su apposita carta tecnica regionale e catastale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Min. Infrastrutture e Trasp. 01/02/2006 Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio, e circolare APT 36 del 30 ottobre 2013 emanata dall' ENAC. All'interno del raggio di 150 metri di ciascuna delle coordinate GPS e località riportate possono essere individuate a discrezione del comandante dell'aeromobile secondo criteri di sicurezza, più elisuperfici occasionali, comunque rispettando sempre quanto previsto dal DM 1 febbraio 2006. Le coordinate GPS e località sopra elencate sono di riferimento al comandante per individuare, secondo le condizioni meteorologiche e di sicurezza, le elisuperfici occasionali di volta in volta più idonee al servizio di eliski, rispettando comunque e sempre quanto previsto dal DM 1 febbraio 2006 sopra citato.

Al di fuori delle coordinate GPS e dalle località elencate all'art.5 non è possibile effettuare attività eliski o attività similari nel territorio di Macugnaga per ragioni di tutela ambientale.

E obbligo dei vettori e del gestore, prima di intraprendere l'attività di eliski, di prendere visione e conoscere e rispettare quanto previsto nella valutazione di incidenza ai fini dell'applicazione del regolamento per la pratica sportiva dell'eliski e dei voli panoramici nel comune di Macugnaga, direttiva 92/43 CEE – D.C.C. n° 6 del 23 febbraio 2012, oltre quanto previsto dalla determinazione numero 492 del 22 novembre 2013 regione Piemonte, direzione ambiente settore aree protette, depositate presso il comune di Macugnaga.

## **Art. 7**

Per le piazzole **1, 8 e 13** il comandante di aeromobile dovrà seguire la seguente procedura: comunicare quanto previsto dall'articolo 9 del DM 1 febbraio 2006 alle autorità competenti in materia; inviare al gestore via fax o e-mail entro le 18.00 locali del giorno precedente il volo/i voli quanto segue:

- copia del COA e del COLA della società (solo alla prima richiesta effettuata dalla società).
- Autocertificazione da parte del comandante dell'aeromobile di essere in possesso di un'esperienza totale in elicottero superiore alle 3000 ore di volo e dell'abilitazione mountain aerial work almeno 1500 ore di volo (solo alla prima richiesta effettuata dal comandante).
- Coordinate geografiche dell'elisuperficie di destinazione .
- Tipo, marca e nominativo dell'aeromobile.
- Ora e data prevista di approdo.
- Ora e data prevista di decollo.
- Numero dei movimenti previsti nella giornata.
- Nominativo del pilota responsabile.
- Numero delle persone trasportate oltre il pilota per ogni volo.
- Numeri di telefono cellulare e se disponibile frequenza radio delle guide / maestri di sci ove consentito responsabili dei vari gruppi elitrasportati (per questioni di sicurezza in caso di emergenza).
- Tempo previsto di durata del servizio.

**Per ragioni di sicurezza su possibili interferenze delle rotte, una copia dei suddetti documenti dovrà essere consegnata ai comandanti di tutti i vettori impegnati al volo nella medesima giornata, corredati da copia dell'autorizzazione del gestore di cui al precedente art. 5. Il gestore ha l'obbligo di comunicare, per opportuna conoscenza, al Comune tutte le autorizzazioni rilasciate per il sorvolo del territorio comunale.**

#### **Art. 8**

##### **Obblighi del vettore:**

Sul territorio comunale potrà operare per l'attività eliski nei punti di riferimento Gps e località indicate al precedente art.5.

L'elicottero preposto al servizio eliski durante il periodo di stazionamento al suolo dovrà attendere esclusivamente nelle piazzole identificate con coordinata GPS al precedente art. 5 ed esattamente **5a, 6, 7, 10, 13a, 17, 22, 29, 30, 32 e 33** a motore spento, fino all'inizio di nuove rotazioni e in ogni caso rimarrà stazionato all'interno del comune di Macugnaga fino al termine delle operazioni eliski giornaliere comunicate dal gestore, al fine di permettere un'eventuale trasporto straordinario in caso di necessità e su richiesta del gestore.

L'elicottero preposto al servizio eliski, oltre ad attenersi strettamente a quanto previsto dal DM 01/02/2006: NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 2 /04/1968, N° 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio dovrà valutare tutti i fattori di sicurezza intrinseci al volo, effettuare delle rotte che evitino sorvoli a bassa quota (minimo 1000 piedi dal suolo), al fine di attuare la maggiore tutela acustica prevista dalla relazione di incidenza.

Nel caso si raggiunga il numero massimo di movimentazioni giornaliere nei punti di riferimento in elenco, la priorità di assegnazione dei voli sarà autorizzata dal gestore, evitando interferenze sulle rotte di volo.

In caso di maltempo la priorità del piano di volo prevista per quel giorno è persa.

##### **Obblighi del gestore:**

L'attività eliski dovrà essere assistita esclusivamente da guide alpine regolarmente abilitate allo svolgimento della professione ed iscritte nell'elenco Guide Alpine regionalmente competente;

Il gestore, unitamente all'autorizzazione a compiere il sorvolo per lo svolgimento dell'eliski, è responsabile di tutti i rischi intrinseci ed estrinseci derivanti dallo svolgimento dell'attività sportiva lungo i tracciati di discesa individuati dal momento dello sbarco dagli elicotteri e fino al termine dell'escursione.

**Il GESTORE ha inoltre diretta responsabilità della scelta del percorso di discesa più idoneo e sicuro.**

Il gestore, è tenuto a visionare giornalmente, prima di intraprendere l'attività Eliski, il bollettino valanghe della Regione Piemonte, diramato dall'Arpa, **nonché le determinazioni emanate dalla locale Commissione valanghe**, e valutarne i rischi prima di iniziare l'attività.

Il personale appositamente preposto dal gestore è in ogni caso tenuto ad avere con sé un sistema di chiamata di soccorso e materiale di pronto intervento come da codice deontologico (articolo 16) regolamento guide alpine.

Personale preposto e fruitori del servizio di eliski sono tenuti ad avere con sé un sistema di chiamata e materiali di soccorso (arva, pala, sonda, casco e tutti i dispositivi di sicurezza più moderni ) oltre a quello previsto dalla legge Regionale Piemontese n.2/2009 Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali.

Si suggerisce per ragioni di sicurezza, date le condizioni variabili dei pendii e la severità del territorio, di disporre di almeno due guide alpine per ogni gruppo eli-trasportato.

#### **Art.9**

**Ogni violazione al presente regolamento verrà denunciata immediatamente alle autorità competenti, i contravventori saranno punibili con le sanzioni amministrative previste dalle normative di settore riguardanti tutti gli aspetti della pratica sportiva commisurata all'entità della violazione**

**Per le violazioni del regolamento, di competenza comunale, i trasgressori saranno punibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000.**

**Ai contravventori, valutata la gravità della trasgressione , potrà essere sospesa l'autorizzazione al servizio di eliski all'interno del Comune di Macugnaga, per un periodo sino a mesi sei (6).**

**Restano comunque salve le sanzioni previste dalla l.r. n. 2 del 2009.**

**La vigilanza compete alle singole autorità preposte alla tutela degli interessi pubblici per materia.**

**Per quanto di propria competenza , il Comune vigila sul rispetto dei regolamenti comunali.**

#### **Art.10**

Elenco delle aree omogenee individuate nel comprensorio del Comune di Macugnaga e voli massimi consentiti:

##### **1 area esterna zps:**

###### **località**

*31 val moriana*

*32 alpetto moriana*

###### **Periodo di attività:**

*15 dicembre 31 gennaio*

###### **Voli:**

*5 voli giornalieri e massimo 4 giornate nell'intero periodo sopra descritto.*

##### **2 area Quarazza:**

###### **località:**

*1 passo del turlo*

*2 colle della bottiglia*

*3 ghiacciaio di quarazza*

*4 piccolo altare*

*5 quarazzola*

*5 /a quarazzola alpeggio*

*9 grober*

*6 alpe piana*

*7 lago delle fate*

###### **Periodo di attività:**

*15 dicembre fino a fine febbraio.*

###### **Voli:**

*5 voli giornalieri e massimo 5 giornate al mese.*

##### **3 area destra orografica ghiacciaio 1**

###### **Località:**

*11 pizzo nero*

*12 canalone chiovenda*

###### **Periodo:**

*15 dicembre 30 aprile.*



**Voli:**

*5 voli giornalieri e massimo 4 giorni al mese.*

**4 area destra orografica ghiacciaio 2****Località:**

*8 colle delle locce*

*13 pizzo bianco*

*13/a rosareccio*

*10 alpe pedriola*

**periodo**

*15 dicembre 30 aprile*

**Voli:**

*5 voli giornalieri e massimo 5 giorni al mese.*

**5 area ghiacciaio****Località:**

*15 marinelli*

*15 /a sopra rifugio marinelli*

*17 ghiacciaio belvedere*

*29 belvedere*

**periodo**

*15 dicembre 30 aprile.*

**Voli:**

*20 voli giornalieri dal 15 dicembre a fine febbraio e dal primo marzo al 30 aprile 15 voli giornalieri.*

**6 area confine svizzero****Località:**

*23 colle gnifetti*

*24 silbersattel*

*25 torre di castel franco*

*26 cima jazzi*

*27 swarzberghorn*

*28 punte roffel*

**periodo**

*15 dicembre 30 aprile.*

**Voli:**

*20 voli giornalieri dal 15 dicembre a fine febbraio e dal primo marzo al 30 aprile 15 voli giornalieri.*

**7 area sinistra orografica ghiacciaio****Località:**

*16 ghiacciaio filar*

*14 isolotto castel franco*

*18 sella*

*19 corno rosso*

*20 ghiacciaio roffel*

*22 hinderbalmo*

**periodo**

*15 dicembre 30 aprile*

**Voli:**

*5 voli giornalieri e massimo 10 giorni al mese.*

**8 area monte moro****Località:**

*21 monte moro*

**Periodo:**

*15 dicembre a fine gennaio.*

**Voli:**

*e solo con comunicazione al settore aree protette, in caso non sia disponibile altra piazzola località.*

Variazioni alle suddette aree omogenee potranno essere effettuate periodicamente dal Comune di Macugnaga, che saranno operativa ad ottenimento di specifica autorizzazione regionale e senza che ciò comporti variazione del presente Regolamento.

**Art. 11**

Le norme del presente regolamento recepiscono dinamicamente le eventuali successive modifiche all'apparato normativo, siano esse nazionali regionali o aventi natura regolamentare e provvedimentale, senza necessità di procedere a modifica espressa dello stesso.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle vigenti normative di settore, specialmente in materia di regolamentazione e sicurezza dei voli.

Letto, approvato e sottoscritto.  
IL PRESIDENTE  
F.to Corsi Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE  
VERBALIZZANTE  
F.to Dott. Del Pinto Francesco

---

### **PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio, nella sede del Comune, oggi 27.01.2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al 10.02.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Del Pinto Francesco

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

#### **DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23.01.2014**

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Macugnaga , 27.01.2014

SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Del Pinto Francesco